



**COMUNE DI MASSA LUBRENSE  
PROVINCIA DI NAPOLI**

Largo Vescovado civ. 2 - 80061

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA  
DI DEMANIO MARITTIMO***

*(Approvato con deliberazione C.C. 31 del 18/05/2009  
Modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 22/04/2016)*

## **TITOLO I**

### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale situati nel territorio del Comune di Massa Lubrense, per le finalità ed entro i limiti consentiti dalla legge.

Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi, alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali e all'ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per la comunità, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi.

#### **Art. 2**

#### **Definizioni ed Ambito di Applicazione**

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni demaniali marittime in corso di validità.

#### **Art.3**

#### **Criteri generali di pianificazione**

Nelle more dell'emanazione del piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PAD) ed a mente del disposto di cui all'art.1, comma 254, della Legge n.296/2006 la superficie delle aree di libera e gratuita fruizione resta determinata in una entità non inferiore al 20% di tutte le superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione.

Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree libere, nonché la sicurezza della balneazione in mare.

Sulla fascia di rispetto di mt. 3 dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le strutture già esistenti in forza di concessioni demaniali marittime precedentemente rilasciate, vanno previsti accessi alla battigia ogni 120 m., servizi minimi essenziali sia sulle spiagge in concessione che su quelle libere, concreta fruibilità degli arenili da parte dei cittadini ed in particolare dei disabili, un accesso libero al mare per ogni arenile in concessione.

#### **Art. 4**

#### **Competenze gestionali del Comune**

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo disciplinate dal presente Regolamento, il Comune di Massa Lubrense provvede in particolare:

- 1) al rilascio ed al rinnovo di concessioni demaniali marittime nonché alla revoca.(art. 44 e 48 C.N.) ed alla decadenza (art.47 C.N.) delle suddette concessioni;
2. al rilascio ed alle autorizzazioni di cui all'art.24 del R.C.N. (variazione al contenuto della concessione);
3. all'anticipata occupazione di cui all'art.35 C.N.;
4. al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.45/bis C.N.(affidamento ad altri soggetti dell'attività oggetto della concessione);
5. agli adempimenti relativi al calcolo dei canoni ed alla determinazione degli indennizzi per abusive occupazioni nonché quelli relativi agli oneri di istruttoria e registrazione;
7. al rilascio di autorizzazioni alla costituzione di ipoteche sulle opere costruite sui beni demaniali;
8. alla procedura di modifiche o estinzione della concessione per cause naturali;
9. al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi degli art.46 C.N.;
10. alla vigilanza- sul corretto utilizzo dei beni del demanio marittimo, mediante l'esercizio dei poteri di Polizia Amministrativa, ferme restando le funzioni dell'Autorità Marittima disciplinate dal C.N. e dal R.C.N.;
11. all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità del titolo concessorio.

Le suddette funzioni sono espletate dal Servizio comunale competente, che nell'attuale strutturazione organizzativa del Comune, è individuato nel Servizio n. 3: demanio – manutenzione – protezione civile - legge 219/81 – servizio idrico – servizi cimiteriali – catasto – sicurezza sul lavoro (dat. lavoro).

Il responsabile del servizio, in qualità di responsabile del procedimento, provvede, in particolare, al rilascio delle concessioni demaniali, di quelle provvisorie, del parere di competenza per l'emissione dei provvedimenti di cui all'art.55 Cod. Nav., delle autorizzazioni al subingresso ex art.46 Cod. Nav., nonché all'emanazione dei provvedimenti di cui agli artt.45 bis e 68 Cod. Nav., 24 del Regolamento di esecuzione del Cod. Nav., 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii.; dei provvedimenti repressivi e sanzionatori di cui agli artt. 54 Cod. Nav, di eventuale declassificazione, ex art. 17, e di decadenza della concessione, ex art.12 Cod. Nav. Nell'espletamento delle funzioni amministrative di cui al precedente numero 10, il Servizio competente è affiancato e supportato dal Comando di Polizia Municipale .

## **TITOLO II**

### **Le Concessioni Demaniali Marittime**

#### **Art. 5**

#### **Concessione**

La concessione è l'atto unilaterale mediante il quale il Comune attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel demanio marittimo per finalità rientranti in quelle turistico ricreative poste alla base del conferimento al Comune stesso, e conformi agli strumenti urbanistici ed al piano di utilizzo dei beni del demanio marittimo vigenti.

In particolare, la concessione demaniale marittima può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:

- 1) gestione di stabilimenti balneari e elioterapici;
- 2) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande;
- 3) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- 4) esercizi commerciali;
- 5) servizi di altra natura;
- 6) centri di servizi pubblici;
- 7) noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere;
- 8) gestione di punti di ormeggio e di specchi acquei;

9) solarium sulle scogliere e sui costoni.

La concessione è rilasciata dal funzionario responsabile del Servizio comunale competente e viene sottoscritta per accettazione da parte del concessionario. La stessa viene iscritta nel repertorio degli atti di cui all'art.67 del D.P.R. n.131/1986, a cura del Segretario generale ed è perciò soggetta a registrazione in termine fisso, con onere a carico del concessionario. Il provvedimento viene altresì iscritto nel registro delle concessioni, di cui all'art.21 del Regolamento di attuazione del Cod. Nav.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dall'ufficio competente e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

## **Art. 6**

### **Contenuti dell'atto di concessione**

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a) Le generalità, il domicilio, il codice fiscale o la partita I.V.A del concessionario;
- b) Lo scopo e la durata della concessione;
- c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire ed i termini assegnati per tale esecuzione;
- d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione;
- f) L'entità della cauzione e le modalità di prestazione della stessa (numerario, titolo di debito pubblico, assegno circolare, fidejussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa);
- g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, ivi comprese le tariffe eventualmente obbligatorie per l'uso da parte di terzi;
- h) L'ubicazione, l'estensione, i confini ed un rilievo planimetrico delle aree e delle strutture oggetto della concessione distinguendo, ove previste, le diverse destinazioni ed utilizzazioni del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...);
- i) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie;

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista dal presente regolamento ed i progetti delle opere da realizzare.

L'indicazione di uno o più elementi, tra quelli sopra elencati, potrà essere omessa laddove risulti non necessaria in relazione all'oggetto ed all'entità della concessione.

## **Art. 7**

### **Rilascio di nuove concessioni demaniali marittime**

Nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo non è possibile rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, né provvedimenti ampliativi delle concessioni in essere, salvo che in presenza di fenomeni naturali o ripascimento, con esclusivo riferimento alla profondità dell'area in concessione.

Ad avvenuta approvazione del piano di utilizzazione dei beni del demanio marittimo, le aree ed i manufatti liberi o che si dovessero rendere tali, per i quali il piano preveda l'affidamento mediante concessione demaniale marittima, saranno assegnati mediante apposita procedura di evidenza pubblica.

Laddove prima dell'approvazione del predetto piano di utilizzazione si verifichi una causa di estinzione di una concessione demaniale marittima in essere, il Comune di Massa Lubrense potrà assumerne la gestione

diretta, mantenendo l'area già oggetto di precedente concessione quale area libera, ovvero potrà indire apposita procedura di evidenza pubblica finalizzata al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima.

Per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica il funzionario comunale competente in materia di Demanio provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca :

- a) Le aree disponibili e le tipologie d'intervento assentibili in concessione;
- b) Le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- c) Il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- d) I criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario in base a quanto disposto dal presente Regolamento ed a quanto stabilito dall'art. 37 del Codice della Navigazione.

## **Art. 8**

### **Criteri orientativi per la selezione delle domande di concessione**

Ai fini della selezione delle domande di concessione demaniale, nel bando si dovrà tenere conto, mediante adeguata ponderazione, dei seguenti criteri orientativi:

- a. maggiore o minore compatibilità con il complesso dei vincoli cui è soggetto il territorio e la zona in cui ricade l'area richiesta;
- b. compatibilità di dettaglio relativamente a:
  - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
  - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
  - condizioni di sicurezza;
  - accessibilità ai parcheggi;
  - rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità per i diversamente abili;
- c. valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, servizio di salvamento con personale all'uopo abilitato, presidi sanitari di primo soccorso, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d. numero delle presenze, in previsione della capacità di massimizzare le ricadute economiche per la comunità;
- e. piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronoprogramma e importi);
- f. impresa costituita ex novo, anche in forma cooperativa, tra giovani alla ricerca di prima occupazione e/o disoccupati alla ricerca di riconversione professionale mediante nuova occupazione;
- g. posti di lavoro e numero di occupati come risulta dalle dichiarazioni ;
- h. posti di lavoro di cui sopra che riguardino i disoccupati ed LSU residenti nel territorio del Comune di Massa Lubrense;

## **Art.9**

### **Procedimento di selezione ed individuazione del concessionario**

Il bando deve essere pubblicato all'albo pretorio on line e pubblicizzato nella home page del sito informatico istituzionale del Comune,, nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto competente per

territorio, con richiesta di pubblicazione all'albo dell'Autorità marittima. La Giunta potrà prevedere eventuali ulteriori modalità di pubblicizzazione, ivi compresa la inserzione nel B.U.R.C.

Le domande di concessione pervenute entro la scadenza del termine di presentazione indicato nel bando, e corredate dalla documentazione ivi richiesta, saranno istruite dal funzionario responsabile del Servizio comunale competente in materia di demanio, che redigerà ed approverà, con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria per ciascuna area messa a bando.

Il provvedimento di approvazione e la graduatoria provvisoria saranno quindi pubblicati per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio, entro i quali interessati ed eventuali controinteressati potranno presentare osservazioni e controdeduzioni alla graduatoria stessa.

Nei successivi quindici giorni, previo esame delle predette osservazioni e controdeduzioni, il funzionario responsabile provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva ed alla comunicazione della stessa a tutti i concorrenti.

Nei confronti del primo classificato, la comunicazione conterrà la richiesta di produzione, entro il termine all'uopo fissato, comunque non superiore a sessanta giorni, della documentazione tecnica eventualmente occorrente ad integrazione della domanda presentata.

Il funzionario responsabile procederà quindi a promuovere conferenza dei servizi, ex artt.14 e 14 ter della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., per l'esame congiunto della domanda e della documentazione a corredo prodotta dall'aspirante concessionario, con invito rivolto a tutti gli enti interessati e coinvolti nel procedimento, di cui si fornisce qui di seguito elenco meramente esemplificativo:

- a) il Funzionario responsabile del Servizio comunale con competenza in materia Urbanistica, per i profili di ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio e in materia di tutela paesaggistico ambientale;
- b) L'Area Marina Protetta;
- c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 374/1990;
- d) l'ufficio del genio civile regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- e) l'Amministrazione finanziaria e quella marittima, per gli aspetti dominicali;
- f) l'azienda sanitaria locale qualora sia previsto dalla legge;
- g) il comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussistano profili di sicurezza antincendio;
- h) soprintendenza competente, ove l'area oggetto della concessione sia sottoposta a vincoli culturale e/o archeologico;
- i) autorità militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;
- l) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

Il provvedimento finale, conforme alla determinazione favorevole della conferenza dei servizi da adottare nei termini di legge, sostituirà, come per legge, ogni autorizzazione, nulla osta o assenso preventivo di competenza delle singole amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.

## **Art. 10**

### **Documentazione necessaria per il rilascio**

1. Mod.D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questa Sezione o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal decreto ministeriale Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.

2. Relazione tecnico–illustrativa a firma di un tecnico abilitato – dell’oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
  3. Elaborati grafici, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
    - a) stralcio catastale in scala 1:1000;
    - b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
    - c) planimetria dell’oggetto in concessione, contenente l’indicazione delle aree, in scala 1:500;
    - d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
    - e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
    - f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l’andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.
  4. Documentazione fotografica dei luoghi.
  5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
- Entro 30 giorni dal rilascio il Concessionario dovrà presentare il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., contenente tutte le indicazioni occorrenti in relazione all’entità ed alla tipologia di attività da espletare nell’area oggetto della concessione demaniale, corredato da autodichiarazione attestante il permanere di tutte le condizioni e requisiti già dichiarati posseduti in sede di istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione, ivi compresa l’assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento a tutti i soggetti obbligati per legge, in relazione alla configurazione giuridica dell’impresa.

## **Art.11**

### **Rilascio del provvedimento ed immissione nel possesso dell’area**

Il concorrente come sopra selezionato ed individuato, è invitato a versare il canone, l’imposta regionale e i diritti di scritturazione, a garantire gli obblighi derivanti dalla concessione mediante fidejussione e a sottoscrivere l’atto di concessione.

Nello stesso invito vengono indicati gli ulteriori adempimenti ritenuti eventualmente necessari per l’esercizio dell’attività concessa.

L’atto di concessione, nei casi di durata ordinaria e di impianti di non difficile rimozione (art.8 Reg. di attuazione al Cod. Nav.) è il provvedimento amministrativo emesso e sottoscritto dal funzionario responsabile del Servizio comunale competente in materia di demanio, che viene altresì firmato per ricevuta ed accettazione da parte del concessionario.

Nei casi di concessione richiesta e rilasciata per un periodo superiore all’ordinario e/o laddove la concessione comporti la realizzazione di opere e/o l’installazione di impianti di difficile rimozione (art.9 Reg. di attuaz. Cod. Nav.) , l’atto di concessione è il contratto, stipulato, in forma di atto pubblico amministrativo, tra il funzionario responsabile del servizio competente in materia di demanio e il concessionario, quale selezionato ed individuato a seguito della procedura di evidenza pubblica di cui al precedente art.9.

In ogni caso tutte le spese inerenti e conseguenti all’emanazione dell’atto, ivi inclusi i diritti di segreteria, l’imposta di bollo e di registro e le spese di istruttoria, cedono a carico del concessionario, che dovrà fornire la documentazione dimostrativa dell’avvenuto pagamento all’atto della sottoscrizione del contratto o del rilascio del provvedimento di concessione.

L’immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale marittimo deve risultare da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all’atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

## **Art. 12** **Cauzioni**

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mediante cauzione da prestare in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante polizza assicurativa fidejussoria bancaria, per l'ammontare, comunque non inferiore a due annualità del canone, che sarà determinato nel titolo concessorio.

L'importo della cauzione corrisponde alla misura a tal fine determinata e soggetta a periodico aggiornamento per legge.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B.), la cauzione può essere prestata in via generale attraverso una unica polizza assicurativa fidejussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

L'Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

## **Art. 13** **Obblighi del concessionario.**

Al concessionario è fatto obbligo:

- a. di sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e riconsegnandola nel precedente stato il giorno della scadenza della concessione;
- b. di adempiere agli oneri assunti e di assumere la responsabilità verso il Comune di Massa Lubrense e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione;
- c. di non eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; di non erigere opere non consentite, né di variare quelle ammesse;
- d. di destinare almeno il 60% dell'intera area in concessione, all'attività principale per la quale è stata rilasciata ;
- e. di non cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, né di destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione se non nei modi previsti dalla legge;
- f. di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
- g. di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;
- h. di rispettare e mantenere tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione;
- i. di provvedere alla completa pulizia dell'area o dello specchio acqueo in concessione, depositando il materiale di risulta presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari;
- j. di provvedere alla pulizia delle aree limitrofe di libera fruizione, come meglio identificate nell'atto concessorio;
- k. di tenere illuminata l'intera area in concessione durante le ore notturne del periodo estivo il cui orario verrà fissato con apposita Delibera di Giunta Comunale;
- l. di applicare nei confronti degli utenti il tariffario di cui ai successivi artt.24, 27 e 31;

- m. di attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento e nell'ordinanza che disciplinerà, ogni anno, le attività sul demanio marittimo della stagione balneare o nella concessione stessa.
- n. di garantire il rispetto delle fasce di 3 metri dal bagnasciuga;
- o. di garantire il rispetto dell'accesso libero;
- p. di osservare le norme per i portatori di handicap;
- q. le zone concesse devono essere recintate, con l'esclusione della fascia dei 3 metri dalla battigia, con un sistema di paletti in legno e cima festonata di altezza non superiore a metri 1,20 che non impedisca in ogni caso la visuale del mare:
- r. di esporre e mantenere in esposizione per l'intero orario di apertura al pubblico, in luoghi aperti e di agevole visione da parte di chiunque, appositi cartelli, omologati dal Comune, indicanti tutti gli estremi del provvedimento di concessione rilasciato dal Comune.
- s. per i titolari di concessioni di specchi d'acqua per ormeggio da diporto, di riservare il 10% dei posti disponibili per natanti in transito.

#### **Art.14 Rinnovo**

Il concessionario, entro tre mesi dalla scadenza del titolo concessorio, è tenuto ad inoltrare istanza di rinnovo, ove consentito, presentando la seguente documentazione:

- 1) Mod. D1, se non è stato mai presentato;
- 2) Mod. D2, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da decreto ministeriale Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)).

Il comune provvede, ove consentito, al rinnovo dei titoli in scadenza, per i quali sia stata avanzata, nei termini, apposita istanza da parte dei concessionari previa:

- \* acquisizione di autocertificazione da parte del concessionario, relativamente allo stato dei luoghi, attestante l'esatta rispondenza rispetto a quanto ha costituito oggetto del titolo concessorio originario e delle successive modificazioni regolarmente assentite e di non aver apportato innovazioni e/o ampliamenti debitamente autorizzati ;
- \* sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 1342 C. C., con la quale il concessionario accetti, pena la decadenza del titolo, di sottoscrivere l'impegno ad adeguare le strutture oggetto della concessione alle direttive del presente documento;
- \* sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C. C., con la quale il concessionario, pena la decadenza del titolo, si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni e conguagli ancora dovuti, anche se relativi a periodi pregressi ed anche derivanti dall'individuazione delle zone di diversa valenza turistica.

La mancata presentazione della documentazione suindicata e/o l'omesso versamento degli oneri connessi al rinnovo e del canone aggiornato, comporta l'applicazione delle misure estintive di cui agli artt.42 (revoca) e 47 (decadenza) Cod.Nav.

#### **Art.15 Anticipata occupazione di Zone demaniali marittime**

Qualora ne riconosca l'urgenza, il funzionario responsabile del servizio comunale competente in materia di demanio, su richiesta dell'interessato, può consentire, ove ricorrano tutte le condizioni di legge e

regolamento, nonché previo versamento della cauzione di cui al successivo art.15, l'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purchè questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato. ( Art. 38 C.N.)

### **Art.16**

#### **Variazione al contenuto della concessione**

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante concessione suppletiva dopo l'espletamento dell'istruttoria mediante la presentazione, da parte del concessionario, del Mod. D1, se non è stato mai presentato e del Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da decreto ministeriale Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it)).

Qualora, tuttavia, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal funzionario responsabile, senza necessità di emissione di concessione suppletiva.

### **Art. 17**

#### **Subingresso della concessione**

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione pena la revoca.

L'art. 46 del Codice della Navigazione regola le seguenti tre ipotesi di subingresso:

- a. volontario, quando si verifica che il concessionario chiede all'Ente concedente di sostituire altri nel godimento della concessione.
- b. vendita o esecuzione forzata, nel qual caso è comunque richiesta l'autorizzazione al Comune, ma che potrebbe essere negata applicando le disposizioni in tema di decadenza, in caso di vendita, e della revoca, nel caso di esecuzione forzata.
- c. "mortis causa" regolata dalla norma che in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiedere la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica ed economica degli eredi, l'Ente concedente non ritiene di dover confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca. (Art. 42 C.N.).

La documentazione da presentare al comune per quanto riguarda la richiesta di subingresso è la seguente.

A: Da parte del subentrante:

1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso.
2. In caso di subingresso *mortis causa*, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti.
3. Copia del documento di identità.
4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura così come prescritto dall'art. 11 comma 6.
5. Copia dell'atto di trasferimento.
6. Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività

esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento a tutti i soggetti obbligati per legge, in relazione alla tipologia e configurazione giuridica dell'impresa.

B: Da parte del concessionario:

1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.
2. Copia del documento di identità.
3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.

### **Art. 18**

#### **Affidamento ad altri soggetti delle attività in oggetto della concessione.**

Il Comune, in casi eccezionali, adeguatamente motivati e per periodi determinati, può autorizzare il concessionario ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione. (Art. 45 bis C.N.).

La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può essere temporaneamente affidata dal concessionario a terzi, in possesso dei necessari requisiti, previa autorizzazione che rilascerà il Comune di Massa Lubrense a seguito della presentazione della seguente documentazione:

1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto.
2. Istanza dell'eventuale affidatario.
3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.
4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;
5. Copia dell'atto di trasferimento.
6. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e:
  - a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

- c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
  - d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

#### **Art. 19**

#### **Revoca, rinuncia, estinzione del titolo concessorio**

Le concessioni sono revocabili con provvedimento motivato dell'Autorità concedente per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Autorità Comunale, comprese nuove previsioni derivanti da strumenti urbanistici generali o perchè in contrasto con il piano comunale di utilizzo del demanio.

La revoca non dà diritto ad indennizzo, nel caso di revoca parziale si procede ad una corrispondente riduzione del canone; in tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

In caso di rinuncia del concessionario lo stesso dovrà specificarne i motivi ed informarne gli eventuali affidatari ex art. 45 bis del Codice della Navigazione.

L'estinzione della concessione si ha nel caso in cui l'utilizzazione della stessa sia resa totalmente impossibile sia per interesse pubblico, come specificato nel primo comma del presente articolo, che per cause naturali.

In caso di revoca, rinuncia o estinzione gli impianti, i manufatti e le opere per le quali non è stata richiesta la dovuta rimessa in pristino a spese e cura del Concessionario, sono acquisiti allo Stato ed il Concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tanta quote parti dell'impianto, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato nell'atto concessorio. In ogni caso, l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere detratto l'ammontare degli ammortamenti.

#### **Art. 20**

#### **Decadenza della concessione**

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione (Art. 47 C.N.):

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione dei termini assegnati;
- b. per mancato utilizzo o per cattivo uso della concessione;
- c. per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d. per omesso pagamento del canone;
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
- g. qualora sia abusivamente occupata un'altra area del demanio marittimo o vi siano eseguite opere non autorizzate
- h. per mancato rispetto degli impegni formalizzati nelle domande di concessione.

Il procedimento accedente alla decadenza viene avviato d'ufficio da parte del funzionario responsabile del Servizio competente in materia di demanio, qualora siano già state accertate e debitamente contestate tre infrazioni o inadempienze, fra quelle sopra elencate, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di pagare le sanzioni irrogate e il diritto del Comune di procedere in executivis in caso di mancato versamento delle stesse, nonché salvo l'obbligo di rimuovere eventuali abusi realizzati.

## **Art. 21**

### **Autorizzazioni temporanee**

Le istanze per occupazioni di suolo demaniale marittimo nell'ambito della superficie delle aree libere, per esigenze meramente temporanee, per periodi inferiori a novanta giorni, da presentare previo avviso pubblico, che individui le aree interessate e i termini di presentazione delle istanze, sono valutate nel termine di trenta giorni dall'amministrazione concedente.

La domanda deve indicare: l'area, il tipo di utilizzazione e la durata.

La documentazione è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alle normative di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto all'albo.

Inoltre l'oggetto di tale autorizzazione deve necessariamente avere le caratteristiche della temporaneità e della non perdurabilità. L'oggetto dell'occupazione deve essere quindi legato alla durata dei 90 giorni al massimo.

In caso di pluralità di istanze per la medesima area, si procederà a pubblico sorteggio, salva l'esigenza di riservare aree idonee per iniziative di carattere sociale, promozionale o turistico promosse dal Comune.

Dette iniziative non sono soggette ad autorizzazione, ma a semplici comunicazioni agli enti ed organi di competenza..

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste da norme o regolamenti.

## **Art. 22**

### **Spese di istruttoria**

Le spese relative all'istruttoria e alla gestione delle concessioni, per la predisposizione degli atti, per le copie e ogni altro onere, eccezione fatta per quelle relative alla consegna del bene, sono a carico del richiedente e non sono rimborsabili, qualunque sia l'esito della domanda presentata.

Le stesse sono versate all'atto della presentazione della domanda e sono calcolate in misura di 2,00 Euro a metro quadrato per le aree a terra e 1,00 euro a metro quadrato per specchi acquei per il primo anno, e comunque per una somma non inferiore a Euro 300,00 e non superiore ad Euro 3.000,00. Per i rinnovi successivi, in considerazione delle minori incombenze tecnico-amministrative, in ragione di 1 Euro a metro quadrato per le aree a terra e 50 centesimi a metro quadrato per specchi acquei, e comunque per una somma non inferiore a Euro 300,00 e non superiore ad Euro 2.500,00 e sono versate contestualmente alla richiesta del canone.

Per le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 21 la somma da versare per spese istruttorie è determinata in €. 600,00.

Prima del rilascio della concessione, nel caso in cui la superficie sia stata modificata in aumento, le spese di istruttoria saranno conguagliate dall'interessato su richiesta del responsabile servizio.

Le somme di cui ai precedenti commi, rivalutate annualmente sulla base delle variazioni ISTAT, saranno versate su apposito conto corrente postale dedicato, da destinare prioritariamente al potenziamento delle funzioni comunali di coordinamento e controllo sulle attività private svolte sulle aree del demanio marittimo.

## **Art. 23**

### **Rimozione opere eseguite e rimessa in pristino**

Alla scadenza della concessione e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza della stessa, il Concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo i manufatti

impiantati di facile rimozione (Circolare Ministero Infrastrutture n.120/2001) e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato .

Le opere abusive di difficile rimozione (circ. 120/2001) non restano acquisite allo Stato, ed il concessionario che le ha realizzate ha l'obbligo della demolizione senza alcun indennizzo ferma restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del Concessionario .

Nel caso di opere di difficile rimozione autorizzate dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, le opere vengono automaticamente acquisite al patrimonio dello stato in occasione del primo rinnovo di concessione diventando automaticamente pertinenze demaniali e senza alcun indennizzo da parte del concessionario che le ha realizzate.

### **TITOLO III**

#### **STABILIMENTI BALNEARI O ELIOTERAPICI, AREE LIBERE, ATTREZZATE, ORMEGGI**

##### **Art. 24**

##### **Stabilimenti balneari ed elioterapici**

Stabilimenti balneari sono le strutture poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici, servizio di primo soccorso e sicurezza della balneazione in mare, eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.

Sono servizi di spiaggia, l'insieme delle strutture ed attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del concessionario, cabine-spogliatoio, servizi igienici docce, tende e capanne, bar o chioschi, ed ogni altro servizio ricompreso nella concessione demaniale marittima.

I titolari e/o gestori degli stabilimenti balneari e di ormeggio sono tenuti ad applicare, nei confronti degli utenti residenti nel comune di Massa Lubrense, esclusivamente le tariffe determinate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale, con specifico riferimento ai servizi offerti, quali le cabine, lo spogliatoio, le docce di acqua fredda e calda, nonché per il noleggio di accessori da spiaggia, quali ombrelloni, lettini, sdraio e sedie.

I titolari o i gestori delle attività balneari e di ormeggio sono tenuti a comunicare al comune i prezzi praticati nei confronti dell'utenza, distinti per singoli servizi. Quelli riferiti agli utenti residenti nel Comune di Massa Lubrense devono corrispondere ai prezzi determinati nel tariffario approvato dalla Giunta..

Tale comunicazione va inoltrata almeno 60 giorni prima della data di inizio delle attività stagionali e comunque entro e non oltre quindici giorni continuativi dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione con cui la Giunta ha determinato il tariffario da applicare per i residenti nel Comune.

Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 2, provvede alla vidimazione ed alla verifica delle comunicazioni pervenute, provvedendo, inoltre, ad informare gli Uffici Regionali competenti ed a pubblicare dette comunicazioni, come sopra vidimate, nel proprio sito istituzionale informatico.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la sanzione prevista dall'art. 32 del presente regolamento.

I titolari e/o gestori degli stabilimenti balneari sono altresì tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni impartite dal Comune per la gestione del servizio rifiuti, osservando, in particolare, gli orari ed i siti di conferimento dei rifiuti prodotti, che devono essere esclusivamente quelli specificamente indicati dal Comune.

Il mancato rispetto del tariffario e degli obblighi di comunicazione sopra richiamati in materia di ordinata fruizione del servizio smaltimento rifiuti comporta, ferme restando le ulteriori misure previste per altre tipologie di infrazione, l'applicazione di una penale pari ad €. 250,00, soggetta a rideterminazione periodica eventuale ad opera della Giunta. In caso di recidiva, per ciascuna infrazione accertata l'importo della penale aumenterà del 25 per cento rispetto alla misura precedente, previa applicazione della maggiorazione nel frattempo eventualmente deliberata dalla Giunta in sede di rideterminazione.

Ove siano già state accertate tre infrazioni, al verificarsi di una ulteriore infrazione il funzionario responsabile competente in materia di demanio darà avvio al procedimento di decadenza d'ufficio dalla concessione.

Il comando di Polizia Municipale e il servizio comunale competente in materia di demanio effettueranno controlli congiunti senza preavviso, con cadenza almeno settimanale, durante l'intera stagione balneare, per il riscontro dell'osservanza delle prescrizioni suindicate.

Il mancato versamento delle penali come sopra determinate ed irrogate legittima il Comune a procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, con le modalità previste dalla legge.

## **Art. 25**

### **Manufatti precari e temporanei**

L'installazione di manufatti precari e temporanei collocati all'interno delle aree date in concessione potrà avvenire entro i limiti consentiti e previo rilascio del titolo edilizio occorrente secondo legge, nonché secondo le previsioni, le modalità, le caratteristiche indicate dagli atti di pianificazione urbanistica vigenti e dal presente regolamento, oltre che secondo quanto indicato nello stesso titolo concessorio.

In assenza di diverse previsioni e/o prescrizioni è consentita, previa acquisizione del titolo edilizio eventualmente occorrente, la posa in opera di postazioni stagionali per il rimessaggio delle attrezzature necessarie per la sicurezza, la sorveglianza e la gestione delle attività balneari, della superficie massima di 9 mq aventi le seguenti caratteristiche:

- a) per la loro realizzazione potrà essere adoperato esclusivamente il legno al color naturale o verniciato dei colori prescritti in sede di autorizzazione;
- b) è vietata la realizzazione di fondazioni o piattaforme in cemento o in muratura;
- c) è consentito esclusivamente un ancoraggio al suolo di facile rimozione e la realizzazione di pedane in legno da togliere al momento della rimozione del manufatto stesso;
- d) all'interno di tali manufatti non potranno essere realizzati impianti tecnologici e scarichi di sorta;
- e) è inoltre consentita l'installazione di strutture ombreggianti in tela per il soggiorno del personale di sorveglianza e di gestione della dimensione massima di mq. 16.

L'installazione dei manufatti precari e temporanei di cui al presente articolo non potrà avvenire prima dell'inizio della stagione balneare previsto di volta in volta dalle specifiche ordinanze sindacali.

La loro rimozione dovrà avvenire non oltre 15 giorni dal termine della stagione balneare previsto di volta in volta dalle specifiche ordinanze sindacali.

**Art. 26**  
**Ulteriori requisiti**

Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve, essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria, da esibire agli organi di controllo a semplice richiesta. Il concessionario deve inoltre dotarsi, inoltre, prima di ogni apertura della stagione balneare, anche nel caso in cui la propria struttura sia di facile rimozione, di un certificato redatto da tecnico abilitato che attesti l'idoneità statica delle strutture e che abbia durata e validità per tutta la stagione balneare.

**Art. 27**  
**Aree libere, aree libere attrezzate, aree libere attrezzate dotate di servizi accessori per la balneazione**

Sono considerate libere, quelle aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente, anche quando, sulle stesse, sono state realizzate opere e manufatti idonei a detto scopo.

Le aree libere, anche se previste all'interno dei settori programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

L'Amministrazione Comunale, anche allo scopo di rispettare i requisiti richiesti dal protocollo per il conseguimento ed il mantenimento della "bandiera blu", può prevedere che parte delle aree libere, già in concessione al Comune o previa concessione al Comune stesso, siano attrezzate mediante i seguenti servizi:

- servizio di primo soccorso;
- servizio di sicurezza e salvataggio in mare;
- ulteriori servizi eventualmente ritenuti caso per caso necessari, in relazione al concreto stato dei luoghi.

Su tali aree demaniali il responsabile del Servizio comunale competente in materia di demanio può rilasciare autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'art.21, finalizzate all'erogazione all'utenza, esclusivamente su richiesta, di servizi accessori per la balneazione, quali il noleggiamento di ombrelloni, lettini, sdraio e sedie, nel rigoroso rispetto del tariffario deliberato dalla Giunta e con applicazione delle sanzioni di cui all'art.24 in caso di accertata inosservanza delle tariffe ivi determinate.

I titolari di autorizzazione temporanea avente ad oggetto l'erogazione all'utenza di servizi accessori per la balneazione sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni impartite dal Comune per la gestione del servizio rifiuti, osservando, in particolare, gli orari ed i siti di conferimento dei rifiuti prodotti, che devono essere esclusivamente quelli specificamente indicati dal Comune, con applicazione ed irrogazione, in caso di accertata violazione, delle sanzioni previste all'art.24, con le medesime modalità ivi indicate.

L'obbligo di effettuare controlli senza preavviso con cadenza almeno settimanale da parte del Comando di Polizia Municipale congiuntamente con il Servizio competente in materia di demanio, previsto per gli stabilimenti balneari ed elioterapici si estende con le medesime modalità anche alle aree libere attrezzate ed oggetto di autorizzazione temporanea ai sensi del precedente comma.

**Art. 28**  
**Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione**

Devono essere segnalati:

1. l'inizio delle acque profonde (m. 1,60), i bassi fondali ed il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere, e altri pericoli e insidie;

2. il limite dei 100 metri dalla battigia con gavitelli arancione , emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
3. il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto Il tutto con il preventivo accordo con il titolare dell'ufficio marittimo competente.

#### **Art. 29**

#### **Disciplina delle prescrizioni di gestione**

1. Rispetto delle fasce di tre metri. dal bagnasciuga;
2. Rispetto dell'accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante ricompresa nella concessione al fine del transito e della balneazione; utilizzo di strutture adeguate per l'accesso facilitato a persone portatori di handicap con varco di accesso non inferiore a m. 1,20 (tale misura può essere realizzata anche da più concessionari nella predisposizione di un unico varco di accesso, con la divisione delle spese da sostenere);
3. Le zone concesse possono essere recintate, con l'esclusione della fascia dei tre metri dalla battigia, con un sistema di paletti in legno e cima festonata di altezza non superiore a metri 1,20, che non impedisca in ogni caso la visuale del mare;
4. Obbligo a identificare gli estremi della concessione con cartelli visibili;
5. Obbligo per i titolari di concessioni di specchi d'acqua per ormeggio da diporto di riservare almeno il 10% dei posti disponibili per natanti in transito, comunicandolo all'Uff. Demanio del Comune le relative notizie;
6. Obbligo per i titolari di concessione della pulizia degli specchi d'acqua antistanti i rispettivi stabilimenti balneari. La pulizia dovrà avvenire dalla battigia fino a metri 50 (cinquanta) di distanza dalla stessa;
7. Obbligo per i titolari di stabilimenti balneari o elioterapici e di autorizzazioni temporanee per servizi accessori per la balneazione su aree libere attrezzate, di provvedere alla pulizia anche delle limitrofe aree libere, per una fascia di almeno mt. 5,00 dal limite dell'area di rispettiva diretta spettanza;

#### **Art. 30**

#### **Disciplina del Commercio itinerante su aree demaniali marittime**

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività e di nulla osta dell'Autorità marittima, ai sensi dell'art.68 Cod. Nav.

Il Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione ex art. 68 Cod. Nav. si ottiene previo versamento di € 600,00, per spese di istruttoria, di gestione pratica e controllo autorizzazione.

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, dalle ore 08,00 alle 20,00, nel rispetto delle seguenti inderogabili prescrizioni:

- a piedi o con l'ausilio di piccoli mezzi esclusivamente manuali, quali, a solo titolo esemplificativo, bancarelle mobili, carretti etc.;
- senza ausili musicali o di amplificazione e comunque senza creare disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.;
- divieto, per l'esercente autorizzato, di sostare in uno stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario per la conclusione del singolo acquisto o noleggio della merce offerta.

La domanda di autorizzazione al commercio itinerante su aree demaniali marittime, ex art. 68 Cod. Nav., deve essere presentata entro il 30 gennaio di ogni anno, anche in caso di rinnovo di autorizzazione (per il solo anno 2016, la scadenza del predetto termine è fissata al 15 maggio 2016).

I titolari di autorizzazione al commercio itinerante ex art.68 Cod. Nav. sono in ogni caso tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni impartite dal Comune per la gestione del servizio rifiuti, osservando, in particolare, gli orari ed i siti di conferimento dei rifiuti prodotti, che devono essere esclusivamente quelli specificamente indicati dal Comune, con applicazione ed irrogazione, in caso di accertata inosservanza, delle sanzioni di cui all'art.24, con le medesime modalità ivi indicate.

L'obbligo di effettuare controlli senza preavviso con cadenza almeno settimanale da parte del Comando di Polizia Municipale, congiuntamente con il Servizio competente in materia di demanio, previsto per gli stabilimenti balneari ed elioterapici dal precedente art.24 e per i titolari di autorizzazione temporanea per la fornitura, in aree libere attrezzate, di servizi accessori per la balneazione, dal precedente art.27, si estende, con le medesime modalità, anche ai titolari di autorizzazione al commercio itinerante sulle aree demaniali di cui al presente articolo.

Ove nei confronti di un titolare di autorizzazione al commercio itinerante su area demaniale marittima sia stata accertata infrazione ad una delle prescrizioni sopra elencate, il responsabile del Servizio comunale competente in materia di demanio, previa formale contestazione, irrogherà nei confronti del trasgressore una penale pari ad €.250,00, soggetta a rideterminazione periodica eventuale ad opera della Giunta.

In caso di recidiva, per ciascuna infrazione accertata l'importo della penale aumenterà del 25 per cento rispetto alla misura precedente, previa applicazione della maggiorazione nel frattempo eventualmente deliberata dalla Giunta in sede di rideterminazione.

Ove siano già state accertate tre infrazioni, anche per causali diverse l'una dalle altre, al verificarsi di una ulteriore infrazione il funzionario responsabile competente in materia di demanio darà avvio al procedimento di decadenza d'ufficio dall'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, con apposito provvedimento della giunta, aree demaniali marittime sulle quali l'esercizio del commercio itinerante è inibito, per il periodo di tempo ivi indicato.

### **Art. 31 Ormeggi**

I titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di ormeggi devono praticare nei confronti degli utenti esclusivamente le tariffe indicate dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Anche per gli ormeggi, come per i servizi offerti dagli stabilimenti balneari, il tariffario prevede tariffe differenziate, con importi scontati da praticare nei confronti dei residenti nel Comune di Massa Lubrense.

Anche per i gestori di ormeggi, il mancato rispetto del tariffario approvato dalla Giunta relativamente ai cittadini residenti nel Comune di Massa Lubrense e il mancato invio della comunicazione riportante i prezzi praticati comporta l'applicazione di una penale, determinata in €.250,00. e soggetta ad eventuale periodica rideterminazione da parte della Giunta. Ad ogni recidiva l'importo della penale aumenta del 25% rispetto alla misura precedente. Ove siano già state accertate tre infrazioni ed irrogate altrettante penali, al verificarsi di una ulteriore infrazione, il funzionario responsabile in materia di demanio procederà all'avvio del procedimento di decadenza d'ufficio dalla concessione, fermo l'obbligo di versare la penale, nella misura dovuta .

Anche i gestori di ormeggi sono tenuti al rigoroso rispetto delle disposizioni impartite dal Comune per la gestione del servizio rifiuti, osservando, in particolare, gli orari ed i siti di conferimento dei rifiuti prodotti, che devono essere esclusivamente quelli specificamente indicati dal Comune, con applicazione ed irrogazione, in caso di accertata inosservanza, delle sanzioni previste dall'art.24, con le medesime modalità ivi indicate.

Il comando di Polizia Municipale effettuerà controlli senza alcun preavviso, con cadenza almeno bi-settimanale, durante l'intera stagione balneare, per il riscontro dell'osservanza delle prescrizioni suindicate. Il mancato versamento delle penali come sopra determinate ed irrogate legittima il Comune a procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, con le modalità previste dalla legge.

### **Art.32 Sanzioni**

Oltre alle penali di cui ai precedenti artt.24, 27, 30 e 31, relative alle fattispecie ivi disciplinate, e ferme restando le fattispecie di revoca e di decadenza della concessione o autorizzazione demaniale previste dalle medesime e da altre disposizioni del presente regolamento, trovano applicazione, nei casi qui di seguito riportati, le sanzioni singolarmente ivi indicate:

- L'accertato esercizio abusivo, in aree demaniali marittime, di attività per le quali è prescritto il rilascio del titolo concessorio o autorizzatorio comporta, oltre alle altre misure, eventualmente anche di ordine penale, previste dalla legge e dalle altre disposizioni del presente regolamento sopra richiamate, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da versare a favore del Comune, pari ad €.500,00, incrementata del 25 per cento ad ogni recidiva;
- L'omissione delle comunicazioni preventive, in tutti i casi in cui ne è prescritta per legge o per disposizioni regolamentare la previa produzione al Servizio comunale competente, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di €.100,00.

La contestazione e l'irrogazione delle predette sanzioni compete al Servizio comunale competente in materia di demanio.

Il mancato versamento delle stesse legittima il Comune ad agire in executivis nei confronti dell'obbligato.

### **Art. 33 Norme finali e di raccordo**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a Codice della Navigazione ed al Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e successive modifiche nonché alle specifiche leggi e disposizioni vigenti in materia.

Qualsiasi norma precedente in contrasto con la presente normativa è abrogata.

Il presente Regolamento entrerà in vigore nella data stessa della conseguita esecutività della deliberazione che lo approva, stante l'urgenza della nuova disciplina regolamentare, nell'imminenza dell'avvio della prossima stagione balneare.